

REGIONE PIEMONTE BU43S3 30/10/2015

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Prima

Ordinanza N. 01491/2015 REG.PROV.COLL. - N. 00838/2014 REG.RIC.

Allegato

N. 01491/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, proposto da:

BORGARELLO PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, Via Grassi, 9;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 153;

nei confronti di

SERGIO CHIAMPARINO, SILVANA ACCOSSATO, PAOLO ALLEMANO, ANDREA APPIANO, FRANCESCO BALOCCO, VITTORIO BARAZZOTTO, ENRICA BARICCO, ANTONIO BOETI, VALENTINA GIUSEPPINA CAPUTO, MONICA CERUTTI, NADIA CONTICELLI, GIOVANNI CORGNATI,

AUGUSTO FERRARI, ANTONIO FERRENTINO, GIORGIO FERRERO, RAFFAELE GALLO, DAVIDE GARIGLIO, MARIO GIACCONE, MARCO GRIMALDI, GABRIELE MOLINARI, ANGELO MOTTA, DOMENICO VALTER OTTRIA, GIOVANNA PENTENERO, DOMENICO RAVETTI, ALDO RESCHIGNA, DOMENICO ROSSI, ELVIO ROSTAGNO, DANIELE VALLE, GILBERTO PICCHETTO FRATIN, GIOVANNI MARIA FERRARIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marco Briccarello e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;

e con l'intervento di

ad opponendum:

MORELLO LORENZA, RIVOIRA EMANUELE, ZICARELLI STEFANIA, MASTRODICASA FABIANA, BUCCI MASSIMILIANO, MINA LUCETTA, MORO ALBERTO, UBEZIO PIERLUIGI, CACICI CLARISSA, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, largo Migliara, 16

ad adiuvandum:

SGANGA VALENTINA E PELLETTIERI ANTONIO, in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- della proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del Piemonte svoltesi il 25.5.2014;
- del verbale di ammissione della lista regionale "Chiamparino

Presidente" dell'ufficio elettorale centrale regionale del Piemonte presso la Corte d'Appello di Torino del 26.4.2014;

- dei verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "PD Chiamparino Presidente" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino;

- del verbale di ammissione della lista provinciale denominata "PD Chiamparino-Presidente" redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo;

- di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso principale e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, cod. proc. amm.;

Vista la sentenza parziale n. 352/15 di questo Tribunale pubblicata in data 25 febbraio 2015;

Vista la successiva sentenza parziale di questo Tribunale n. 1224/2015 del 17 luglio 2015;

Visto l'atto di intervento ad *adiuvandum* proposto da Sganga Valentina e Pellettieri Antonio con atto depositato in data 14 ottobre 2015;

Viste le memorie difensive e gli ulteriori depositi documentali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza parziale n. 1224/2015 del 17 luglio 2015 con cui la Sezione ha, tra l'altro:

- dichiarato il ricorso principale ammissibile con riferimento alle censure dedotte con il terzo motivo nei confronti della lista provinciale

di Torino “PD – Chiamparino Presidente” in considerazione del superamento, allo stato, della prova di resistenza, limitatamente alla possibilità di conseguire l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti nella sola parte relativa ai seggi assegnati alla predetta lista nella circoscrizione provinciale di Torino, con effetti da definire nell’ulteriore fase processuale;

- assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione di avvenuto deposito delle motivazioni della predetta decisione per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, relativamente ai profili di falso denunciati con il terzo motivo di ricorso in relazione alla lista provinciale di Torino “PD – Chiamparino Presidente”, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
- rinviato all’udienza pubblica del 29 ottobre 2015 per la verifica dell’effettiva proposizione della querela di falso nel termine assegnato e per la conseguente sospensione del giudizio;
- riservato alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite.

Rilevato che:

- nell’ulteriore fase processuale dinanzi a questa Sezione, è stato depositato in data 14 ottobre 2015 “*atto di intervento ad adiuvandum (a valere anche quale ricorso principale)*” dai signori Sganga Valentina e Pellettieri Antonio, nella loro qualità di candidati alle predette elezioni regionali nella lista provinciale di Torino e di Asti del Movimento 5 stelle, i quali, essendo risultati i primi non eletti in dette liste, sarebbero proclamati eletti nel caso in cui fosse disposta da questo Tribunale la correzione dei risultati elettorali con l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti degli otto consiglieri provinciali della lista provinciale di Torino “PD – Chiamparino Presidente”.
- gli intervenienti, premesso di aver appreso che la ricorrente principale

Borgarello Patrizia sarebbe intenzionata a non proporre querela di falso nel termine assegnato dalla Sezione – dal che conseguirebbe la salvezza del risultato elettorale anche nel caso in cui venisse accertata in sede penale la falsità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori – hanno contestato la legittimità delle elezioni regionali facendo riferimento agli esiti delle indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica di Torino e alle ulteriori falsità accertate in quella sede anche in esito a consulenza tecnica, numericamente tali da travolgere la legittimità dell'ammissione della predetta lista alla competizione elettorale; in via subordinata, per il caso in cui questo Tribunale non ritenesse ammissibili tali contestazioni, i deducenti si sono associati alle censure proposte dalla ricorrente principale già ritenute ammissibili da questa Sezione, affermando di essere in procinto di proporre direttamente querela di falso dinnanzi al Giudice Ordinario nel termine già concesso alla ricorrente principale; in via ancora più subordinata, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 c.p.a. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

- con memoria depositata il 17 ottobre 2015 la difesa dei controinteressati ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di intervento sotto plurimi profili;
- anche la difesa regionale ha depositato una breve memoria eccependo l'inammissibilità dell'atto di intervento, sulla scorta di analoghe considerazioni;
- in data 26 ottobre 2015 la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio copia autentica dell'atto di citazione per querela di falso proposto dalla ricorrente Patrizia Borgarello avanti il Tribunale Ordinario di Torino, spedito per la notifica in data 16 ottobre 2015 e

iscritto a ruolo in pari data (R.G. 24930/2015);

- in data 28 ottobre 2015 anche gli interventori *ad adiuvandum* Sganga e Pellettieri hanno depositato autonomo atto di citazione per querela di falso dinanzi al Tribunale Ordinario di Torino spedito per la notifica in data 16 ottobre 2015 e iscritto al ruolo il 23.10.2015 (R.G. 25441/15);

- all'udienza odierna, la difesa di parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la sospensione del giudizio, mentre le difese dei controinteressati e della Regione Piemonte hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi contestualmente anche sull'inammissibilità dell'atto di intervento proposto dai signori Sganga e Pellettieri;

Considerato che:

- la parte ricorrente ha proposto l'atto di citazione per querela di falso dinanzi al Tribunale ordinario di Torino entro il termine perentorio assegnato da questo Tribunale nella citata sentenza parziale n. 1224/2015, scadente in data 16 ottobre 2015;

- la rilevanza della querela di falso ai fini del giudicare è stata già positivamente valutata da questo Tribunale nella predetta sentenza parziale;

- pertanto, il collegio deve a questo punto necessariamente sospendere il giudizio fino alla definizione del giudizio di falso, alla luce di quanto previsto dall'art. 77 comma 4 del codice del processo amministrativo, secondo cui "Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso";

Rilevato, infine:

- che l'udienza odierna ha un oggetto chiaramente limitato dalla sentenza interlocutoria n. 1224/15 alla verifica dell'avvenuta presentazione della querela di falso da parte della ricorrente principale

nel termine assegnato, risultando invece estranea al delineato ambito cognitorio ogni ulteriore questione concernente l'ammissibilità dell'atto di intervento proposto dai signori Sganga Valentina e Pellettieri Antonio, che sarà esaminata solo nell'ulteriore fase processuale dopo la definizione dell'incidente di falso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), riservata allo stato ogni valutazione in ordine all'ammissibilità dell'atto di intervento proposto da Sganga Valentina e Pellettieri Antonio, sospende il presente giudizio fino alla definizione del giudizio di falso, ai sensi dell'art. 77 comma 4 c.p.a..

Manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente ordinanza alla Giunta Regionale e al Prefetto di Torino, per gli adempimenti di cui all'art. 130 comma 8 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)